

## Lezioni legali sanguinose da Gaza I: le azioni di Israele lo sono Non legittima difesa

[english.legal-agenda.com/bloody-legal-lessons-from-gaza-i-israels-actions-are-not-self-defense/](https://english.legal-agenda.com/bloody-legal-lessons-from-gaza-i-israels-actions-are-not-self-defense/)

7 novembre 2023

Nour Kelzi  
2023-11-07



Il diritto internazionale – soprattutto per quanto riguarda l'uso delle armi, la prevenzione delle guerre, le politiche di sicurezza collettiva e i controlli imposti durante le guerre o i conflitti armati – sarebbe un passo sublime compiuto dall'umanità in seguito alle tragedie e alla brutalità del due guerre mondiali, un passo verso l'umanizzazione presumibilmente dell'umanità. Raccontatelo ai bambini che hanno perso la madre, la sorella, la casa, gli arti o la vita durante la scorsa settimana. Per loro, la realtà evidente è che questo passo non fornisce loro alcuna protezione. Sembra piuttosto una subdola allusione alla presenza di una protezione che in realtà non esiste, o una foglia di fico dietro la quale si nascondono le grandi potenze che dominano la “comunità internazionale” mentre puniscono chi vogliono e appoggiano chi vogliono.

Oggi, ciò che è chiaro al popolo palestinese da decenni è chiaramente evidente a tutti: l'occupazione è illegale, eppure è una realtà. Uccidere civili è un crimine di guerra, eppure è una realtà. L'autodeterminazione (in ogni modo possibile) è un diritto legittimo, ma criminalizzato.

Il nostro obiettivo è implorare la comunità internazionale di rispettare il diritto internazionale da essa stabilito? Non siamo così ingenui. Giorno dopo giorno diventa sempre più evidente il fatto che il diritto internazionale non scoraggia la violenza e la sua brutalità. L'effetto più grande del diritto internazionale è che quando un paese sceglie di lanciare una guerra, è costretto a reclutare un gruppo di esperti legali per interpretare le norme legali in modo coerente con le sue azioni. L'idea che la decisione di attaccare e lanciare una guerra possa essere dissuasa da un testo giuridico o da una consuetudine non è vera. Inoltre, il reclutamento più importante che avviene in tempo di guerra sembra essere diretto non agli esperti legali ma ai media, ai quali vengono destinate enormi risorse finanziarie e umane per promuovere una narrazione brutale che non trova spazio nel diritto internazionale. Le posizioni degli Stati occidentali che pretendono di rispettare la legge, e talvolta anche di farla rispettare, non fanno altro che confermare che questa legge è stata istituita per domarci, cioè per domare i deboli. Perché, allora, sosteniamo adesso un argomento basato sul diritto internazionale? Il nostro obiettivo è smascherare la comunità internazionale e presentarle uno specchio, uno specchio che mostra i resti triturati di bambini, donne e uomini, insieme ai suoi standard professati che sono sfatati dalla realtà.

In questa serie di articoli esamineremo le varie dimensioni della violazione del diritto internazionale da parte di Israele. Inizieremo mettendo in discussione il suo "diritto all'autodifesa" per confutare la legittimità del suo uso della violenza (parte 1). Quindi elaboreremo e stabiliremo le numerose violazioni del diritto internazionale umanitario, crimini di guerra e crimini contro l'umanità che sta commettendo (parte 2), crimini che vanno oltre queste definizioni penali per raggiungere il punto del genocidio (parte 3). Infine, presenteremo la storia della Palestina con la Corte Penale Internazionale (CPI) come potenziale mezzo per ritenere legalmente responsabili i funzionari israeliani (parte 4).

Prima di farlo, dobbiamo ricordare la distinzione adottata tra il diritto che vieta e scoraggia la guerra (***jus ad bellum, jus contra bellum***) e il diritto di guerra (***jus in bello***), chiamato anche "diritto internazionale umanitario". Il primo definisce le condizioni alle quali le armi e la violenza può essere utilizzata nelle relazioni internazionali e deriva principalmente dalla Carta delle Nazioni Unite (ONU), dalle interpretazioni e decisioni della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) e dalle pratiche internazionali che sviluppano l'interpretazione di queste regole. Quest'ultima stabilisce controlli legali che si applicano durante l'uso della violenza e comprende le Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli Aggiuntivi. Adiacente a questi due campi si sviluppò l'

concetto di diritto penale internazionale (in primo luogo lo Statuto di Roma della CPI), che è un tentativo di punire “legalmente” atti criminali di guerra. Fin dalla sua creazione, Israele ha violato praticamente tutte queste regole.

### **Questa aggressione non è autodifesa**

In risposta all'operazione Al-Aqsa Flood, Israele – come al solito – si è considerato in uno stato di legittima autodifesa e ha rapidamente ricevuto il sostegno fermo e incondizionato del suo principale alleato, gli Stati Uniti d'America (USA), nonché come il sostegno di alcuni stati europei.[1] che hanno dichiarato di \_\_\_\_\_ “stare dalla parte di Israele”. Lo Stato sionista, sin dalla sua nascita, giustifica tutti i suoi atti di guerra (e altri atti) su questa base. Anche l'occupazione[2], la costruzione di insediamenti e la costruzione del muro di separazione[3] avvengono tutte con il pretesto dell'autodifesa.

Tuttavia, un attento esame delle azioni di Israele mostra immediatamente che ciò che esso chiama diritto all'autodifesa non è così, e il suo invocazione dell'autodifesa è in conflitto con la definizione e i requisiti che compaiono nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Inoltre, questo diritto rientra nelle regole delle relazioni internazionali, non nel quadro che si applica al rapporto di uno stato occupante con le persone sotto il suo controllo.

### ***L'occupazione non ha diritto all'autodifesa, ma l'occupato ha diritto a farlo***

#### ***Resistere***

Qualsiasi approccio che garantisca al paese occupante il diritto all'autodifesa si scontra con il diritto all'autodeterminazione, che è uno degli obiettivi delle Nazioni Unite. Altrimenti, il diritto di difesa annullerebbe totalmente il diritto di resistenza, che potrebbe essere lo strumento principale per porre fine all'occupazione.

L'Articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite afferma: “Lo scopo delle Nazioni Unite è... Sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni basate sul rispetto del principio di uguaglianza dei diritti e di autodeterminazione dei popoli”. L'articolo 55 ribadisce questo principio. L'inclusione di questa frase, che era un primo tentativo di fornire ai popoli colonizzati strumenti legali per rivendicare l'indipendenza, riflette il clima anticoloniale e liberazionista al momento della Carta

adozione. Sebbene la Carta non definisca la portata di questo diritto, esso è stato chiarito da una serie di risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'articolo 1 della Delibera n. 1514 del 1960 ha posto i fondamenti del diritto stabilendo che "La sottomissione dei popoli alla sottomissione, al dominio e allo sfruttamento straniero costituisce una negazione dei diritti fondamentali dell'uomo, è contraria alla Carta delle Nazioni Unite ed è un ostacolo alla promozione della pace e cooperazione nel mondo". Poi è arrivata la Risoluzione n. 2625 del 1970, che dichiarava i principi ufficiali del diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati. Il quinto principio sanciva "l'uguaglianza tra i popoli nei loro diritti e il loro diritto all'autodeterminazione" e affidava a ogni Stato il "dovere di astenersi da qualsiasi azione forzata che privi i popoli... del loro diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza". Ha inoltre conferito a tali popoli, "nelle loro azioni contro e nella resistenza a tale azione forzata nel perseguimento dell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione", il diritto "di cercare e ricevere sostegno in conformità con gli scopi e i principi della Carta".

La risoluzione più chiara, tuttavia, è la Risoluzione n. 3246 del 1974. La risoluzione "riafferma", all'articolo 3, "la legittimità della lotta dei popoli per la liberazione dalla dominazione coloniale e straniera e dalla sottomissione straniera con tutti i mezzi disponibili, compresa la lotta armata".

Durante i negoziati per l'adozione di queste risoluzioni, gli stati socialisti e "non allineati" hanno chiesto il riconoscimento esplicito del diritto dei popoli colonizzati all'"autodifesa", ma gli stati occidentali lo hanno rifiutato, temendo che altri paesi potessero essere coinvolti nelle lotte dei popoli. lotte di liberazione attraverso il ricorso al diritto di autodifesa collettiva. Pertanto, il rapporto degli stati coloniali con i popoli sotto il loro controllo finì per essere regolato da regole diverse da quelle della Carta delle Nazioni Unite sull'uso legittimo della violenza (*jus ad bellum*). La migliore prova di ciò è il preambolo della Risoluzione n. 3314 del 1974, che riafferma il dovere degli Stati "di non usare la forza armata per privare i popoli del loro diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza".

Anche il diritto internazionale umanitario si è sviluppato in questa direzione. Il primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottato nel 1977, ha ampliato l'applicazione delle convenzioni per includere i popoli che lottano contro il colonialismo, l'occupazione straniera e i regimi razzisti nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, aggiungendo così un nuovo protocollo caso che si aggiunge ai casi di conflitti armati internazionali (tra due Stati) e di conflitti armati non internazionali (guerre civili) già trattati. Ai fini del diritto internazionale umanitario, queste guerre di liberazione erano considerate "conflitti armati internazionali", anche se in realtà potrebbero non essere tra due stati.

Pertanto, il diritto internazionale moderno distingue tra il rapporto che lega Stati uguali e il rapporto che lega uno Stato occupante alle persone sotto il suo controllo. Nel primo contesto, la legge obbliga gli Stati ad astenersi dall'uso della violenza nelle loro relazioni internazionali, sulla base della Carta delle Nazioni Unite, fatta eccezione per l'autodifesa. Per quanto riguarda il secondo contesto, cioè il rapporto di uno stato colonizzatore/occupante con le persone sotto il suo controllo, è governato dal principio del diritto all'autodeterminazione e lo stato colonizzatore non ha il diritto all'autodifesa. La conclusione che ne deriva è che il divieto della violenza nelle relazioni internazionali è reciproco, ma nel contesto del diritto dei popoli all'autodeterminazione, questo divieto è limitato allo stato straniero e coloniale e non si applica alle persone che esercitano la loro diritto all'autodeterminazione.

Sebbene questi fatti siano chiari, l'entità israeliana continua a distorcere il diritto internazionale e a confonderne i concetti, soprattutto forzando la normalizzazione delle sue continue guerre e pratiche violente contro il popolo palestinese e cercando il riconoscimento della sua legittimità, cosa che finora non è riuscita a ottenere nemmeno sebbene i suoi sforzi siano stati sistematicamente facilitati dagli Stati Uniti e da diversi paesi del Nord del mondo. L'ultima testimonianza di ciò è arrivata il 18 ottobre sotto forma del veto degli Stati Uniti a un progetto di risoluzione che impone una tregua temporanea per fornire aiuti umanitari essenziali a 2 milioni di abitanti di Gaza. Spiegando il veto, l'ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield ha affermato che "questa risoluzione non ha fatto menzione del diritto di autodifesa di Israele... Israele ha il diritto intrinseco all'autodifesa, come riflesso nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite ". La realtà è che gli Stati Uniti sono praticamente l'unico Stato a sostenere in modo chiaro e coerente il diritto di autodifesa di Israele ogni volta che attacca i territori occupati. Altri paesi, invece, esprimono spesso il rifiuto di questo diritto, anche se il suo ricorso nel discorso politico di diversi paesi europei è recentemente aumentato.

***L'autodifesa non giustifica le guerre preventive, così come non lo è fermare l'offensiva di Hamas  
Giustificare una guerra per sradicare il movimento***

Nel suo sistematico appello al diritto all'autodifesa, Israele spesso lo invoca preventivamente. In altre parole, invoca quello che potrebbe essere chiamato un diritto alla "legittima difesa preventiva" per giustificare un'azione militare volta non a fermare un'offensiva lanciata contro di esso ma a precludere la possibilità di tale offensiva. Anche in questo caso, le argomentazioni di Israele hanno incontrato una costante opposizione da parte della comunità internazionale nel suo complesso, con un consenso virtuale emergente sul fatto che un'aggressione consente il ricorso all'autodifesa solo per respingerla, e non per respingere successivamente una potenziale aggressione.[4]

Naturalmente, Israele considera l'operazione Al-Aqsa Flood un'aggressione nei suoi confronti. Il 7 ottobre 2023 ha dovuto affrontare un attacco missilistico su vasta scala e un'incursione di terra da parte dei combattenti di Hamas, che hanno preso il controllo di diversi insediamenti e posizioni militari, hanno catturato 200-250 israeliani e li hanno riportati nella Striscia di Gaza. Il numero delle vittime da parte israeliana è salito a 1.400. L'8 ottobre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pronunciato un discorso in cui annunciava che Israele è in guerra. In esso, ha detto:

“Il movimento di Hamas ha iniziato una guerra barbara e malvagia... L'IDF utilizzerà immediatamente tutto il suo potere per distruggere le capacità di Hamas. Li elimineremo e ci vendicheremo potentemente per questo giorno nero che ha imposto a Israele e ai suoi cittadini... Tutti i luoghi in cui Hamas è schierato, nascosto e operante, in quella città malvagia, verranno ridotti in macerie... In questo momento, l'IDF sta sgombrando i terroristi dalle ultime comunità [insediamenti]. Stanno andando comunità per comunità, casa per casa, e ripristinando il nostro controllo... Questa guerra richiederà tempo”.

Il discorso di Netanyahu mostra chiaramente che l'obiettivo della guerra non è solo respingere un'offensiva in corso e ristabilire il controllo sugli insediamenti. Ciò è confermato dal fatto che la guerra a Gaza continua nonostante le forze israeliane abbiano annunciato, il 9 ottobre, di aver riconquistato tutti gli insediamenti. Ciò è confermato anche dalle dichiarazioni di vari funzionari politici e militari israeliani che spiegano che l'obiettivo della guerra è eliminare Hamas e scongiurare così ogni successiva offensiva.

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui la guerra viene continuata con l'obiettivo di liberare i prigionieri (risultato dell'“aggressione” stessa), anch'essa è debole. Israele in precedenza aveva utilizzato l'argomentazione dell'autodifesa per intervenire in Uganda nel 1976 e liberare gli israeliani catturati durante un dirottamento aereo,[5] ma gli stati africani si opposero alla posizione israeliana e ritenevano che Israele avesse violato la sovranità territoriale dell'Uganda. Pertanto, non esiste un principio chiaro nel diritto internazionale che consenta il ricorso all'autodifesa per proteggere i cittadini o liberare i prigionieri. A livello de facto, Israele dà chiaramente priorità all'eliminazione di Hamas piuttosto che alla liberazione dei suoi prigionieri. Secondo una dichiarazione del braccio armato di Hamas, le Brigate Izz ad-Din al-Qassam, al 16 ottobre i bombardamenti israeliani avevano ucciso 22 di questi prigionieri. Inoltre, la radio dell'esercito israeliano Galei Tzahal ha annunciato una “decisione israeliana” secondo cui gli attacchi su Gaza sarebbero stati effettuati anche a costo di danneggiare i prigionieri israeliani, a meno che non siano disponibili informazioni accurate sulla loro posizione.[67]

***Invocare la lotta al terrorismo non giustifica la guerra***

Il diritto internazionale dovrebbe stabilire le regole per le relazioni tra gli Stati. Le norme che regolano gli scontri armati e il mantenimento della pace sono di competenza esclusiva degli Stati. Ne consegue che il diritto alla legittima difesa è un diritto legittimo dei soli Stati. Ne consegue però anche che tale diritto viene esercitato esclusivamente nei confronti degli Stati, come stabilito dai testi giuridici internazionali. Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 3314 del 1974 definisce l'aggressione come "l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato". Questa è la posizione della Corte Internazionale di Giustizia, la quale ha più volte affermato che l'autodifesa può essere invocata solo per respingere un'aggressione da parte di un altro Stato condotta direttamente[7] o da forze irregolari stabilite per essere sotto il comando di quello Stato e che agiscono come parte di i suoi militari.[8]

Dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001, il terrorismo è entrato nel campo del diritto internazionale che regola i conflitti violenti con la coniazione del termine "guerra al terrore". Tuttavia, il terrorismo – nonostante i moderni tentativi di espandere e includere il concetto – è tradizionalmente escluso dal quadro interstatale. Costituiva tradizionalmente una materia separata gestita attraverso la cooperazione infrastatale tra Stati sulla base del fatto che i "terroristi" sono individui non equiparati agli Stati, cioè attraverso accordi internazionali per scongiurarla e punirla attraverso l'"attività di polizia" e l'antiterrorismo giudiziario – non militare. accordi.

In altre parole, fino ad oggi non esiste una definizione di terrorismo nel diritto internazionale, anche se è stata utilizzata per giustificare le enormi e sanguinose azioni lanciate dagli Stati Uniti in Afghanistan. Per giustificare la loro guerra, anche se ritenevano che l'attacco fosse stato perpetrato da al-Qaeda, gli Stati Uniti hanno cercato di attribuire la responsabilità al governo talebano accusandolo di consentire all'organizzazione di prepararsi all'attacco dal suo territorio. Hanno quindi tentato di ampliare il concetto di legittima difesa in due modi: incorporando l'aggressione da parte di un'organizzazione non statale nelle sue condizioni e imputando indirettamente la responsabilità allo Stato.

Poiché il concetto di terrorismo è stato utilizzato, soprattutto da Israele, come pretesto politico per negare in generale ai popoli occupati l'etichetta di resistenza e – per estensione – il diritto di resistere, ci troviamo di fronte più ad una battaglia di "classificazioni" che ad una battaglia legale. battaglia. Pertanto, l'affermazione di Israele secondo cui sta conducendo una guerra al terrorismo non è, essenzialmente, legale.

Nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2018, diversi paesi hanno rifiutato l'espansione del concetto di autodifesa per includere la "guerra al terrorismo"[9] e la distorsione dei meccanismi di sicurezza collettiva per contrastare il terrorismo. Una caratteristica del diritto internazionale è che le sue regole non possono essere modificate solo con il consenso degli stati militarmente (o economicamente, in altri casi) potenti. Piuttosto, i cambiamenti richiedono l'accordo di tutti gli Stati. Inoltre, mentre la Francia aveva rifiutato l'

l'espansione del concetto di legittima difesa per includere la risposta al terrorismo prima del 2015,[10] l'uso da parte delle sue autorità dell'argomento antiterrorismo in seguito agli eventi del 13 novembre 2015, quando Parigi subì sanguinosi attacchi contro i caffè, il teatro Bataclan, e lo Stade de France, fu ampiamente criticato dagli accademici francesi.[11]

Questa coerenza giuridica è chiaramente evidente anche dalla posizione assunta dall'ICJ nel 2004 (vale a dire dopo gli eventi dell'11 settembre). Quell'anno, in un caso direttamente pertinente all'occupazione israeliana dei territori palestinesi, la Corte – pur esercitando il suo ruolo consultivo – riaffermò che l'articolo 51 della Carta riconosce “l'esistenza di un diritto intrinseco all'autodifesa in caso di aggressione armata”. attacco di uno Stato contro un altro Stato».[12] In altri termini, la Corte ha ritenuto che il diritto di legittima difesa si applichi in caso di attacco armato da parte di uno Stato esclusivamente nei confronti di un altro Stato.”. Si noti che la corte, per ritenere che uno Stato abbia commesso un atto aggressivo, applica le norme consuetudinarie relative alla responsabilità di uno Stato per un'azione internazionale illegale a condizione che sia stato stabilito il controllo effettivo dello Stato sui gruppi armati irregolari.

### **Nessuno Stato può adottare mezzi di ritorsione o giustizia privata**

Nei primi anni del Consiglio di Sicurezza, le discussioni al suo interno sottolineavano l'autodifesa come un diritto legittimo e fondamentale. Successivamente, le discussioni si sono spostate sui dettagli delle sue condizioni, stabilendo che attacco armato, proporzionalità e necessità sono gli elementi che distinguono l'azione difensiva ammissibile (azione deterrente) dalla ritorsione (azione punitiva vietata dalla Carta delle Nazioni Unite). Il segretario generale dell'ONU Dag Hammarskjöld ha affermato chiaramente che “l'autodifesa non consente atti di ritorsione, che sono stati più volte condannati dal Consiglio di Sicurezza”.[13] Ciò è stato esplicitamente affermato nella citata Delibera n. 2625 del 1970, il quale spiegava che in applicazione del suo primo principio (cioè che gli Stati si astengono nelle loro relazioni internazionali dal minacciare o dall'usare la forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato o in qualsiasi altro modo che sia in conflitto con gli scopi dell'ONU), gli Stati hanno il “dovere di astenersi da atti di ritorsione che comportino l'uso della forza”.

Nel diritto internazionale moderno, l'“autorità punitiva” è riservata al Consiglio di Sicurezza. Nessuno Stato può punire chi lo attacca; piuttosto, il diritto di autodifesa consente solo di intraprendere temporaneamente azioni fisiche per respingere l'aggressione fino a quando il Consiglio di Sicurezza non interviene. Ciò è affermato dall'articolo 2 della stessa Carta: “Tutti i Membri si astengono, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi della Carta.

Nazioni Unite". Pertanto, i casi in cui è consentito il ricorso alla forza armata (autodifesa, intervento militare con l'approvazione dello Stato o intervento militare con l'approvazione del Consiglio di Sicurezza) sono tutti eccezioni alla regola, vale a dire la nonviolenza nelle relazioni internazionali. Le eccezioni vengono interpretate in modo restrittivo, non espansivo, e a nessuno stato è consentito applicare la propria giustizia privata, sia sotto forma di punizione che di ritorsione.

Si noti inoltre che, anche nel caso in cui uno Stato eserciti l'autodifesa, l'articolo 51 della Carta impone di informare il Consiglio di Sicurezza, che ha il diritto di intraprendere, in qualsiasi momento, qualsiasi azione ritenga necessaria per preservare o ripristinare la pace e sicurezza internazionale. In altre parole, l'autodifesa (ammesso che siano soddisfatte le sue condizioni, il che non è il caso in questo caso) rimane una misura temporanea consentita fino a quando il Consiglio di Sicurezza non interviene tempestivamente in conformità con la Sezione 7 e non può in nessun caso trasformarsi in giustizia privata.

### **Guerra sproporzionata**

È stata violata un'altra condizione per l'esercizio del diritto di legittima difesa, vale a dire l'obbligo di rispettare i principi di necessità e proporzionalità, inerenti all'esercizio di tale diritto. Questo è ciò che ha spinto la Corte internazionale di giustizia a ritenere che "la sottomissione dell'esercizio del diritto di legittima difesa alle condizioni di necessità e proporzionalità è una norma del diritto internazionale consuetudinario"[14], nel senso che il diritto di legittima difesa solo giustifica misure proporzionate all'attacco armato e necessarie per rispondervi. Gli Stati addirittura spesso utilizzano il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità come prova della legittimità della loro azione.[15]

Questi due principi compaiono (più in dettaglio) anche nelle Convenzioni di Ginevra (diritto internazionale umanitario), e la loro violazione costituisce altri tipi di crimini (crimini di guerra, crimini contro l'umanità) e ha conseguenze in questo quadro che descriveremo in seguito.

Questa distinzione tra le norme a volte spinge gli Stati, dopo la fine delle guerre, a riconoscere di aver violato nella pratica la proporzionalità e la necessità, sostenendo al contempo di averlo fatto solo nel contesto dell'esercizio del loro diritto legittimo. Tuttavia, questa posizione è condannabile. Come ha affermato l'ICJ nel suo parere consultivo sulla legittimità dell'uso delle armi nucleari (1996), l'autodifesa deve rispettare le regole di proporzionalità e necessità per rimanere classificata come azione legittima.[16]

Allora cosa significano proporzionalità e necessità nel caso dell'aggressione? Poiché legittima difesa non significa né rappresaglia né punizione, come spiegato in precedenza, l'espressione della Corte internazionale di giustizia "misure proporzionate all'aggressione" deve essere intesa in modo preciso ed equilibrato.

maniera. Le misure adottate in risposta all'aggressione dovrebbero essere proporzionate non all'aggressione stessa, ma – specificamente – a ciò che è necessario per fermarla.[17] La parte attaccata non può sostenere che difendersi significhi “eliminare completamente” la parte attaccante, poiché con questa giustificazione non sta solo rispondendo all'attacco avvenuto ma proteggendosi preventivamente da qualsiasi attacco successivo, come spiegato in precedenza. Ciò è totalmente respinto dal diritto internazionale. [18] Allo stesso modo, la parte attaccata non può utilizzare mezzi di guerra che vadano ben oltre, in termini di costo umano, l'obiettivo militare “legittimo”. Questo principio di proporzionalità è ampiamente dettagliato anche dal diritto internazionale umanitario, che lo applica imponendo restrizioni sulla scelta dei mezzi e dei metodi di guerra. Chiaramente, il numero di vittime e la distruzione lasciata dalla guerra israeliana a Gaza (e dalla repressione e violenza in Cisgiordania) indica di per sé la natura sproporzionata dell'operazione israeliana, confermata anche da numerose dichiarazioni del primo ministro israeliano e altri funzionari governativi. Per dimostrarlo basta fare riferimento ai dati pubblicati il 20 ottobre da Euro-Med Human Rights Monitor, numeri che si gonfiano ogni giorno. — ———

L'entità israeliana sta violando il principio di proporzionalità e la maggior parte delle norme del diritto umanitario internazionale attraverso una punizione collettiva che prevede il blocco completo della Striscia di Gaza, l'impedimento dell'accesso all'elettricità, all'acqua e ai medicinali, l'incapacità di distinguere tra civili e militari prendendo di mira le aree residenziali, ospedali, scuole e luoghi di culto e utilizzando armi vietate. Pertanto, le sue azioni possono essere classificate solo come crimini di guerra, crimini contro l'umanità e persino genocidio, dato che sono accompagnate dal chiaro intento di condurre una pulizia etnica. Questo lo approfondiremo in un altro articolo.

**Questo articolo è una traduzione modificata dall'arabo.**

[1] Il 9 ottobre, Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna hanno rilasciato una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti esprimendo “sostegno fermo e unito allo Stato di Israele... nei suoi sforzi per difendersi”.

Il 15 ottobre, gli stati dell'Unione Europea hanno rilasciato collettivamente, tramite il consiglio dell'unione, una dichiarazione “sottolineando fortemente il diritto di Israele a difendersi”, anche se “in linea con il diritto umanitario e internazionale”.

[2] Nel 1967, il rappresentante israeliano giustificò l'operazione di occupazione dei territori come autodifesa contro un attacco della Repubblica Araba Unita. La déclaration de M. Eban, in Nations Unies, Conseil de sécurité, documenti ufficiali, 1348 ème séance, 6 juin 1967, p.15, § 144, 145 et p. 16, §148, 153 e 155.

[3] Si veda la comunicazione scritta del governo israeliano all'ICJ nel caso del parere consultivo riguardante le conseguenze legali della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (2004).

[4] Olivier Corten, "Le droit contre la guerre", Pedone, 2014, p. 663-716.

[5] Dott. spento. CS NU, 31e année, 1939e seduta spiritica, Doc. NU S/PV.1939 (1976) par. 115.

[6] Questa pratica, nota anche come "Protocollo di Annibale", dà priorità alla "distruzione" di Hamas anche se ciò mette in pericolo la vita dei prigionieri. Tuttavia, non è stata emessa alcuna decisione ufficiale o pubblica sull'applicazione di questo protocollo nell'attuale offensiva.

[7] Decisione della Corte internazionale di giustizia nel caso riguardante attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua contro Stati Uniti d'America), 1986, p. 103, comma 195:

"La Corte non vede alcun motivo per negare che, nel diritto consuetudinario, il divieto di attacchi armati possa applicarsi all'invio da parte di uno Stato di bande armate nel territorio di un altro Stato, se tale operazione, a causa della sua portata e dei suoi effetti, sarebbero stati classificati come un attacco armato e non come un semplice incidente di frontiera se fosse stato compiuto da forze armate regolari."

[8] Decisione della Corte di Giustizia sul caso di attività armate nel territorio del Congo (Repubblica Democratica del Congo c. Uganda), 2005, p. 168, paragrafi 146 e 147. Si noti inoltre che, mentre l'Uganda ha affermato che le sue azioni rientrano nell'ambito dell'autodifesa, non ha assolutamente affermato che gli atti di aggressione nei suoi confronti fossero stati condotti dalle forze armate della Repubblica Democratica del Congo. Piuttosto, l'"attacco armato" citato è stato condotto dal gruppo di resistenza democratica per il Congo. Ai paragrafi 131-135, la Corte ha affermato che, in assenza di prove sufficienti del coinvolgimento diretto o indiretto del governo della Repubblica Democratica del Congo in questi attacchi, gli attacchi provenienti da bande armate o forze irregolari non possono essere considerati attacchi da parte di , o per conto della, Repubblica Democratica del Congo ai sensi dell'articolo 3 G della Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 3314 (XXIX) sulla definizione di aggressione. Sulla base delle prove a sua disposizione, la Corte ha ritenuto che la Repubblica Democratica del Congo non possa essere ritenuta responsabile degli attacchi ricorrenti e condannabili. Come affermato al paragrafo 147: "Per tutte queste ragioni, la Corte ritiene che non esistessero le circostanze giuridiche e fattuali per l'esercizio del diritto di autodifesa da parte dell'Uganda contro la RDC".

[9] Cfr. Messico, Dichiarazione al Sesto Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 73a Sessione, punto 85 dell'ordine del giorno: Rapporto del Comitato speciale sulla Carta degli Stati Uniti Nazioni e sul rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione (12 ottobre 2018); Brasile,

Dichiarazione al Sesto Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 73a Sessione, Punto 111 \_\_\_\_\_  
dell'ordine del giorno: Misure per eliminare il terrorismo internazionale (3-4 ottobre 2018); e Verbatim  
Record dell'UNSC, UN Doc S/PV.8262 (17 maggio 2018) 44-5.

[10] Dichiarazione di JD Levitte, rappresentante permanente della Francia alle Nazioni Unite: «Nous avons estimé, à l'unanimité, que 6000 personnes tuées-chiffre avance le 12 septembre – par des avions civils devenus des missiles n'est plus un acte di terrorismo più una vera e propria aggressione armata. » La résolution en conséquence, reconnaît le droit « à la légitime défense individuelle et collective. » (Le Monde 18/11/2001). La France a donc mis l'accent sur le fait que ces attaques terroristes étaient massives et d'une exceptionnellement gravité, du fait qu'elles causèrent des milliers de victimes et eurent comme cibles des bâtiments civils dans le territoire d'un État souverain.

[11] Franck Latty, "Le brouillage des repères du jus contra bellum. A propos de l'usage de la force par la France contre Daech", Revue générale de droit international public, 2016/1, p. 11-39.

[12] ICJ, Parere consultivo sulle conseguenze legali della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati, volume 2004, p. 194, comma 139.

[13] S/3596, doc. off., 11e année, Supplément d'avr.-juin 1956, paragrafo 46.

[14] ICJ, Parere consultivo riguardante la legalità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari, Rapporti 1996, p. 245 paragrafo 41[15] Un esempio è l'attacco tripartito americano, britannico e francese del 13 aprile 2018 contro un sito di ricerca e due centri per la produzione e lo stoccaggio di armi chimiche in Siria. Secondo il rappresentante francese al Consiglio di Sicurezza, "la nostra risposta è stata infine concepita in un quadro proporzionato, con obiettivi precisi. Sono stati colpiti il principale centro di ricerca del programma sulle armi chimiche e due importanti siti di produzione. Attraverso questi obiettivi, la capacità della Siria di sviluppare, perfezionare e produrre armi chimiche è stata messa fuori uso. Questo era l'unico obiettivo ed è stato raggiunto" (doc. ONU S/PV.8233, p. 9). Il rappresentante americano ha sostenuto la stessa argomentazione: "Gli obiettivi che abbiamo selezionato erano al centro del programma illegale di armi chimiche del regime siriano. Gli attacchi sono stati attentamente pianificati per ridurre al minimo le vittime civili. Le risposte erano giustificate, legittime e proporzionate" (Ibid., p 5).

[16] Judith Gardam, citando Christopher Greenwood, "Jus ad bellum and Jus in bello in the Nuclear Weapons Advisory Opinion" in L. Boisson de Chazournes e P. Sands (a cura di), International Law, the International Court of Justice and **Nuclear Arms**, Cambridge University Press, 1999, p. 247-258.

[17] Opinione dissenziente del giudice Higgins, "Legalità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari", Rapporto ICJ 1996, p.583-584.

[18] Judith Gardam, "Necessità, proporzionalità e uso della forza da parte degli Stati", CSICL, 2004, p. 165.